

In data 20/09/2013 il Segretario Comunale quale Responsabile dell'anticorruzione ex L. 190/2012, ha emanato la seguente direttiva:



## CITTA' DI BUSCA

Provincia di Cuneo

Cod. Fisc. 80003910041 – P.I. 00371290040

Tel.: 0171/948611 – Fax: 0171/948646

[segreteria@comune.busca.cn.it](mailto:segreteria@comune.busca.cn.it) - [segreteria@cert.busca.gov.it](mailto:segreteria@cert.busca.gov.it) - [www.comune.busca.cn.it](http://www.comune.busca.cn.it)

**SEGRETARIO COMUNALE**

Prot. N° 0013221  
Cat. I Cl. 6 Fasc.

Busca, 20/09/2013

**Oggetto: L. 190/2012 (ANTICORRUZIONE). D.LGS. 165/2001. D.LGS. 33/2013. DELIBERA CIVIT 72/2013. DIRETTIVE.**

In ottemperanza alle disposizioni citate in oggetto questo Ufficio, Responsabile dell'anticorruzione ex Legge 190/2012, in coerenza con il Piano Nazionale approvato dalla CIVIT con delibera 72 dell'11/09/2013, dispone ad ogni effetto, la presente

### **DIRETTIVA**

Si richiama, ritenendolo acquisito al presente atto, quanto già in precedenza comunicato con vari messaggi in merito ai contenuti della L. 190/2012, del D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 39/2013 e della delibera CIVIT 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.

I Responsabili di Area/Posizione organizzativa nei contratti di assunzione di personale devono inserire la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati e di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

I Responsabili di Area/Posizione organizzativa e di procedimento, nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, devono inserire la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

I Responsabili di Area/Posizione organizzativa, i componenti delle Commissioni di gara, i Responsabili di procedimento, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

I Responsabili di Area/Posizione organizzativa devono proporre alla Giunta Comunale la costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti nell'art. 53 comma 16/ter del D.Lgs. 165/2001.

Gli adeguamenti qui previsti devono essere adottati senza ritardo.

Questo ufficio, per competenza, disporrà direttamente o avvalendosi delle strutture organizzative, i necessari controlli.

Nei contratti di appalto, da rogare in forma pubblica, deve essere inserita la clausola di cui al precedente punto con il seguente testo "ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto".

La presente direttiva, ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune a cura del Responsabile della trasparenza che provvede alle conseguenti incombenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCARPELLO Dr. Giusto